

REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2014, n. 1

Modifiche al regolamento regionale 22 marzo 2007, n. 1 "Modifiche al regolamento 20 marzo 2006, n. 2 "Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2 e articolo 21, comma 2)"".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Modifica degli allegati del regolamento regionale 22 marzo 2007, n. 1 "Modifiche al regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2 "Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2 e articolo 21, comma 2)""

1. Negli Allegati del regolamento regionale 22 marzo 2007, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'Allegato A) del regolamento regionale n. 1/2007, è sostituito dall'Allegato A) del presente regolamento;
- b) l'Allegato B) del regolamento regionale n. 1/2007, è sostituito dall'Allegato B) del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Venezia, 24 ottobre 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica degli allegati del regolamento regionale 22 marzo 2007, n. 1 "Modifiche al regolamento regionale 20 marzo 2006, n. 2 "Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2 e articolo 21, comma 2)""